



Allegato A al Decreto n. del pag. 1/4

CONVENZIONE

TRA

La Regione del Veneto, qui rappresentata da Claudio De Donatis, residente a Venezia (VE) - il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma quale Dirigente della Direzione Regionale Promozione Turistica Integrata con sede in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 110 - codice fiscale n. 80007580279 – P. IVA 0239263027 (di seguito: la Regione), a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 6 marzo 2012;

E

Il Presidente della società in house Veneto Promozione S.c.p.a., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Società Veneto Promozione S.c.p.a., con sede in Via delle Industrie, 19/D Edificio Lybra, Parco Scientifico Tecnologico – 30175 – Marghera (VE), codice fiscale e P.IVA n. 04064180278;

PREMESSO

- che ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – il finanziamento di una serie di progetti di eccellenza, a regia autonoma regionale, o congiuntamente con altre regioni, a carattere interregionale;
- che con deliberazione n. 1424 del 6 settembre 2011, la Giunta regionale ha deciso l'adesione della Regione del Veneto ad una serie di progetti di eccellenza a carattere interregionale, tra i quali il Progetto "MICE in Italia – Piano per il rilancio dell'offerta congressuale Italiana";
- che con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012, è stato approvato l'Accordo di Programma relativo al Progetto di cui sopra e contestualmente sono stati disposti gli impegni di spesa a favore delle regioni partner per il cofinanziamento statale del progetto, rimodulati a seguito di intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- vista la linea d'intervento 1 "Qualificazione dei servizi", della II Parte del Piano Esecutivo relativo al Progetto, la quale prevede espressamente la partecipazione della Regione Veneto, alle più importanti manifestazioni fieristiche di settore in Italia ed all'estero;
- vista le deliberazioni n. 2951 del 14 dicembre 2010 e n. 3514 del 30/12/2010, con le quali sono state approvate le direttive inerenti le società partecipate dalla Regione del Veneto, per una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei costi e le modifiche statutarie della società in house Veneto Promozione S.c.p.a. per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house providing";
- viste le delibere della Giunta regionale n. 1075 del 26 luglio 2011, n. 2790 del 24 dicembre 2012, Allegato A);
- vista la delibera della Giunta regionale n. 340 del 6 marzo 2012, con la quale sono state dettate le linee guida per la redazione di convenzioni attuative volte al conferimento di incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi alla Società in House Veneto Promozione S.c.p.a;
- considerato in particolare quanto disposto dalla delibera di cui sopra in materia di convenzioni attuative, laddove si stabilisce che esse siano adottate con proprio provvedimento e sottoscritte dal competente

Dirigente Regionale e che, entro 30 giorni da tale sottoscrizione, Veneto Promozione debba presentare il progetto o i progetti esecutivi dettagliati e corredati da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal provvedimento regionale;

- vista la delibera della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013, avente ad oggetto “chiarificazioni ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate”;
- preso atto, che lo statuto di Veneto Promozione S.c.p.a. prevede come scopo lo sviluppo di ogni attività e iniziativa volta al sostegno del Sistema Economico veneto, compresa l'attività di organizzazione della partecipazione di operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria ed istituzionale;
- vista la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, in particolare quanto disposto dall'articolo n. 1, comma 2, lettera (c);
- vista la delibera della Giunta regionale n. 7/CR del 4 febbraio 2014,
- vista la delibera della Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2014, “Piano Turistico Annuale per l'anno 2014 ed in particolare quanto previsto dalla Parte seconda – iniziative verticali, punto n. 1.5 – area Mercato Italia – “manifestazioni fieristiche”;
- viste le leggi regionali n.11 e 12 del 2 aprile 2014, – “Legge finanziaria regionale 2014” e “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016”;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Individuazione dell'iniziativa

Tra l'Amministrazione Regionale e la società in house Veneto Promozione S.c.p.a., viene sottoscritta la seguente convenzione che prevede il finanziamento di una serie di interventi, in capo alla società stessa, finalizzati a dare completamento all'azione di promo-valorizzazione del Turismo Congressuale Veneto.

Articolo 2 - Obiettivi e risultati

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la convenzione di cui sopra sono:

- partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche ed eventi di settore in Italia;
- ristampa ed aggiornamento materiale promo-pubblicitario “brochure” in lingua italiana, spagnola ed inglese;
- iscrizione per l'anno 2014 all'ICCA – “International Congress and Convention Association”.

Articolo 3 - Contenuti dell'intesa

Nello specifico, si prevede che la società in house Veneto Promozione S.c.p.a. dovrà supportare le seguenti iniziative:

- predisposizione delle azioni propedeutiche alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore ed eventi in Italia, (BTC Firenze 2014, Travel-Trend Milano 2014);
- ristampa ed aggiornamento materiale istituzionale promo-pubblicitario “brochure” in lingua italiana, spagnola ed inglese;
- iscrizione per l'anno 2014 all'ICCA – “International Congress and Convention Association”.

E' bene precisare che, la partecipazione agli eventi e manifestazioni di cui sopra, si concretizzerà mediante il proprio Convention Bureau (Venice Region Convention Bureau Network), attraverso il quale verranno coordinate le attività dei singoli Convention Bureau su base provinciale.

Articolo 4 – Soggetti e obblighi

La presente convenzione, come in premessa individuata, è sottoscritta dalla Regione del Veneto, dal Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata e per conto della società in house Veneto Promozione S.c.p.a., dal Presidente o da persona dallo stesso delegata.

Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento e controllo (project manager), è attribuita per la Regione del Veneto, alla Direzione Promozione Turistica Integrata, mentre alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per quanto di specifica competenza.

Veneto Promozione in quanto società partecipata dalla Regione Veneto è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento lavori, forniture e servizi e a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, Veneto Promozione deve presentare un progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato dal provvedimento regionale.

Tale progetto esecutivo sarà poi oggetto di approvazione da parte del Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, al quale spetterà inoltre la liquidazione della spesa prevista, qualora impegnata.

Articolo 5 - Tempi di realizzazione

La presente convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

I termini per la conclusione delle attività sono fissati alla data del 31 dicembre 2014.

Articolo 6 - Piano finanziario

Complessivamente l'intervento finanziario per la concretizzazione delle azioni previste dal presente accordo è di Euro 64.380,00 (IVA ed ogni altro onere compresi).

La realizzazione e la gestione economico-finanziaria delle attività di cui al punto 3) dovrà essere portata a compimento in conformità alle modalità e alle procedure pubbliche previste per le singole azioni nel rispetto della vigente normativa. Inoltre, nella realizzazione del progetto dovrà essere seguito il principio del massimo risultato al minor costo.

La somma sarà erogata alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a., secondo le seguenti modalità: un acconto fino all'50% alla sottoscrizione della presente convenzione e dietro presentazione di regolare fattura, ed un saldo a conclusione e completamento delle attività svolte previa presentazione della seguente documentazione, da presentarsi entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo n. 5 della presente convenzione:

- dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;
- attestazione dell'intervenuto rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
- quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola azione.

Il termine di presentazione della documentazione idonea al riconoscimento del saldo, potrà essere prorogato di ulteriori 90 (novanta) giorni in caso di mancata erogazione dell'acconto del 50%, conseguente ad un'eventuale indisponibilità di cassa.

La società in house Veneto Promozione S.c.p.a è tenuta a consegnare alla Direzione Promozione Turistica Integrata copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate.

Sulla documentazione presentata a rendiconto, la Direzione può eseguire le opportune verifiche e i relativi controlli, riscontrando i pagamenti effettuati in relazione alle azioni realizzate; può altresì verificare i risultati conseguiti con le attività poste in essere nell'ambito della convenzione.

La responsabilità conseguente all'assunzione delle citate procedure rimane, in capo alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a.

Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione, non possono essere gestite altre attività. In ogni caso la Regione partecipa in proporzione all'effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività individuate all'articolo 3) regolarmente svolte.

Per la risoluzione di eventuali controversie si farà riferimento, di volta in volta, ad incontri operativi tra la Regione e la società in house Veneto Promozione S.c.p.a.

Articolo 7 - Controlli

Il Dirigente regionale della Sezione Promozione Turistica Integrata, durante il periodo di attuazione della presente convenzione, può dar corso allo svolgimento di qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" incaricando gli stessi uffici dell'esecuzione di quanto stabilito.

Articolo 8 – Responsabilità

Fermo restando l'assunzione da parte della società in house Veneto Promozione S.c.p.a. della responsabilità amministrativa, contabile e civile conseguente alla realizzazione delle iniziative previste dal presente progetto, la responsabilità della gestione operativa degli spazi regionali, compresa la determinazione del personale necessario, rimane in carico della Sezione Promozione Turistica Integrata.

Articolo 9 – Norma finale

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti firmatarie in ordine all'applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole fra le stesse da esperirsi nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'art. n. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in data 26 marzo 2010, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'art. n. 5 del medesimo accordo. In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole si applica la norma di cui all'art. n. 11, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n.241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, _____

Regione del Veneto _____

Società Veneto Promozione S.c.p.a. _____